

IMPOSTE E TASSEdi **FRANCESCO ZUECH****Fattura elettronica, le conseguenze della legge di Bilancio 2021**

Preoccupa l'abrogazione dal 2022 dell'esterometro che concede tempi troppo stretti per gestire il reverse charge elettronico; molto positiva, invece, l'implementazione della piattaforma per il baratto dei crediti e debiti commerciali.

Con il 2021 l'Agenzia delle Entrate proverà la fuga in avanti verso le " *semplificazioni amministrative e contabili* ". Sono chiamate così le disposizioni contenute nell'art. 4 D.Lgs. 127/2015 che, com'è noto, renderanno disponibili le **bozze dei registri vendite e acquisti , delle comunicazioni Li.Pe e della dichiarazione annuale Iva** . La legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune novità al fine di rendere più complete le precompilate sull'attendibilità dei cui saldi, senza l'intervento integrativo del contribuente o dell'intermediario con delega, si confida ben poco, nonostante il miglioramento apportato con i nuovi tipi di documento e i nuovi codici natura obbligatori dal 1.01.

L'addio all'esterometro . Con decorrenza per le " *operazioni effettuate dal 1.01.2022* " l'obbligo di trasmettere i dati delle cessioni e prestazioni da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato andrà gestito esclusivamente secondo il formato della fattura elettronica. Ancora per l'intero 2021 gli operatori avranno comunque **piena libertà di scegliere** : se continuare a gestire dette operazioni con la tradizionale **modalità analogica** , cui far seguire trimestralmente la trasmissione dell'esterometro; se passare, invece, alla **fattura elettronica con esonero dall'esterometro** .

Dal lato attivo la novità non preoccupa eccessivamente (molti hanno già fatto questa scelta); dal lato passivo l'utilizzo delle nuove classi documentali TD17, TD18 e TD19 preoccupa, invece, per le scadenze troppo brevi. La norma prevede infatti che " *la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione* ". Come precisato nella guida Agenzia delle Entrate di novembre, la **data di ricevimento** della fattura del fornitore comunitario o di effettuazione, per quello extra, va indicata nel campo 2.1.1.3 del modulo FE. Non ci sarà più margine, quindi, per gestire " *sotto traccia* " il **reverse charge** entro i termini più ampi dell'esterometro. A preoccupare non è tanto la sanzione di 2 euro che rimane, salvo l'aumento della soglia massima a 400 mensili, quanto quelle per omessa/tardiva applicazione del **reverse** .

Altre novità per le precompilate . E' stata introdotta la facoltà (che servirà anche alle Entrate) per i trimestrali di **annotare le fatture attive nel registro vendite entro la fine del mese successivo al trimestre successivo** (anziché entro il 15 del mese successivo), ferma restando l'imputazione al mese di effettuazione. Le precompilate potranno confidare anche in altri dati presenti all'Anagrafe tributaria come, ad esempio, i corrispettivi telematici degli RT, nonché le fatture e i corrispettivi del sistema Tessera Sanitaria che, a fronte della proroga anche al 2021 del divieto di emissione della fattura elettronica, dovranno essere trasmessi mensilmente e non più annualmente (D.M. 19.10.2020).

Il baratto finanziario . Tra le semplificazioni amministrative dell'art. 4 D.Lgs. 127/2015 trova spazio una delle novità più interessanti della manovra che prospetta, infatti, l'implementazione della piattaforma Sdl attraverso la quale imprese e professionisti potranno (facoltà) **compensare in modo multilaterale crediti e debiti commerciali** risultanti dalle fatture elettroniche; le relazioni saranno intercettate da un algoritmo e i benefici per la tesoreria d'impresa saranno eccezionali.